

Pieve di Soligo, 18/12/2023

Informativa n. 19

OGGETTO: novità del periodo

Convertito in legge il D.L. 145/2023 (Decreto “Anticipi”)

In data 14/12/2023 è stato convertito in legge il decreto in oggetto (la legge di conversione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16/12/2023); le principali novità dopo la conversione sono le seguenti:

- **Consultazione delle fatture elettroniche per i privati cittadini:** al fine di consentire ai privati cittadini di accedere più agevolmente alle fatture elettroniche ricevute e verificarne la correttezza, non sarà più necessaria la preventiva adesione al servizio telematico presente sul sito “Fatture e Corrispettivi”, per consultare le fatture elettroniche nel proprio “cassetto fiscale”. Resta sempre fermo l’obbligo, per il fornitore, di rendere comunque disponibile al cliente privato (a meno che quest’ultimo vi rinunci espressamente), una copia della fattura, analogica (su carta) o su supporto informatico, in qualunque formato purché leggibile, come ad es. pdf, jpg, ecc. (Art. 4-quinquies)¹
- **Codice identificativo per gli immobili dati in locazione:** il Ministero del turismo assegnerà un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali. Il codice sarà assegnato, con una procedura automatizzata, previa la presentazione di una domanda in cui saranno specificati i dati catastali della struttura. Questi codici confluiranno in una banca dati unificata che permetterà di “mappare” tutta l’offerta extra alberghiera, e monitorare l’utilizzo degli immobili. Chi affitterà il proprio immobile dovrà esporre il Cin all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, indicandolo in ogni annuncio ovunque pubblicato. Tutte le unità immobiliari dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (le sanzioni per la mancata dotazione dei dispositivi citati, saranno comminate solamente a chi concede in locazione immobili esercitando un’attività imprenditoriale, ovvero con più di quattro immobili affittati) (art. 13-ter)
- **Associazioni sportive, proroga modifica statuto:** viene prorogato al 30 giugno 2024 il termine per l’adeguamento statutario di associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), che precedentemente era fissato al 31/12/2023 (Art. 16 c. 2-quater)

ALTRE NOVITA’

- **Riduzione del tasso di interesse legale:** il DM 29.11.2023 ha ridotto il tasso di interesse legale al **2,5% (annuale)**, rispetto all’attuale 5%. **Il nuovo tasso sarà in vigore dal 01/01/2024.**
- **Nuovo tracciato della fattura elettronica dal 1° febbraio 2024:** è stata pubblicata il 12 dicembre scorso, la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle fatture elettroniche tra privati. Le principali novità sono le seguenti:
 - sarà possibile utilizzare il codice “tipo documento” TD28, per comunicare² i dati dell’operazione realizzata con l’estero ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge in quanto la fattura ricevuta dal fornitore estero comprende (erroneamente) l’addebito dell’imposta estera;
 - viene introdotto un apposito controllo, con codice errore 477, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo «altri dati gestionali» dal fornitore. Ricordiamo infatti che dal 1° gennaio 2022 vengono effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, per vietare il rilascio di lettere d’intento illegittime emesse da esportatori abituali non tali, invalidando inoltre quelle già utilizzate. Quando l’irregolarità viene riscontrata, le dichiarazioni già emesse sono invalidate e viene inviata comunicazione sia al cliente esportatore abituale sia al fornitore che, da quel momento, dovrà emettere fatture con imposta e correggere quelle emesse in precedenza.

¹ È sempre necessario, per accedere al sito predetto, disporre di SPID o CIE o CNS

² Ai fini dell’ “esterometro”, ovvero della comunicazione dei dati dell’operazione passiva estera, utilizzando appunto il codice TD28

- **Lavoro occasionale di manodopera agricola** (circ. INPS 12.12.2023 n. 102): segnaliamo, in relazione alle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato³, la pubblicazione da parte dell'INPS della circolare n.102 che fornisce ulteriori chiarimenti sul tema (già trattato nella ns. circolare n. 1/2023 a pag. 7). L'Inps chiarisce in particolare che:
 - in riferimento all'assunzione di pensionati, possono essere assunti non solo i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità, ma anche i titolari di pensione anticipata, di pensione anticipata "precoci", di pensione "quota 100" (e "quota 102"), e di pensione anticipata flessibile (cosiddetta "quota 103");
 - per quanto riguarda le imprese che possono ricorrere a questa tipologia contrattuale, non ci sono limiti dimensionali (a prescindere quindi dal numero di dipendenti che occupano);
 - l'attività da eseguire deve essere tipo stagionale: stagionali sono tutte quelle attività, anche connesse che si svolgono in particolari periodi dell'anno, in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali», comprese le attività agrituristiche.
 - il contratto di lavoro occasionale agricolo non può essere stipulato per assumere impiegati e non può essere utilizzato da Agenzie di somministrazione per fornire lavoratori occasionali a imprese agricole.
 - il compenso spettante al lavoratore deve essere corrisposto utilizzando la forma del bonifico o altre modalità tracciabili (non può essere utilizzato il "voucher"), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro per gli Otd.
- **Aumentato il limite dei contributi "de minimis"**⁴: è stato pubblicato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che sarà in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
Le principali novità introdotte sono le seguenti:
 - viene aumentato il massimale per "impresa unica" da 200.000 euro a 300.000 euro rispetto agli ultimi tre esercizi finanziari
 - viene introdotto l'obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti de minimis in un registro centrale istituito a livello nazionale o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, al fine di ridurre gli oneri di rendicontazione da parte delle imprese.

Il regolamento non si applica ai settori della produzione primaria (prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza



³ Introdotta, per il biennio 2023-2024, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 344-354, l. 197/2022), in sostituzione del contratto di prestazione occasionale (cosiddetto "voucher" di cui all'articolo 54 del DL 50/2017), non più utilizzabile dalle imprese agricole

⁴ Gli aiuti "de minimis" sono aiuti, concessi a un'impresa "unica" in un determinato arco di tempo, che, se non superano un massimale prestabilito (attualmente € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziarie), costituiscono una deroga al divieto imposto dall'UE agli Stati membri di concedere finanziamenti diretti alle imprese (prestiti a fondo perduto, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, agevolazioni fiscali, ecc.)